DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 3

Attività del CNSAS

Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro. 2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto

Versione in vigore dal 14 ottobre 2020, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-attivita-svolta-dal-corpo-nazionale/art-3-attivita-del-cnsas

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it